

**DELIBERAZIONE 27 LUGLIO 2021**  
**326/2021/A**

**REVISIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO A COPERTURA DEI COSTI DEL SISTEMA**  
**INFORMATIVO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1168<sup>a</sup> riunione del 27 luglio 2021

**VISTI:**

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/72/CE, del 13 luglio 2009;
- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 4 agosto 2017, n. 205 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (di seguito: legge concorrenza 2017);
- la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (di seguito: legge di Bilancio 2018);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 del 2009 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legislativo 16 marzo 1999, n. 79 come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: decreto-legge 73/07), convertito con modificazioni dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto-legge 105/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (di seguito: decreto-legge 124/19) come convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 25 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10);
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2010, ARG/com 224/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 224/10);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2011, ARG/com 91/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 91/11);

- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 581/2013/R/com (di seguito: deliberazione 581/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2014, 296/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2014, 486/2014/R/com (di seguito: deliberazione 486/2014/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2015, 418/2015/R/com (di seguito: deliberazione 418/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 487/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 628/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 maggio 2016, 256/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 256/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 20 ottobre 2016 589/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 589/2016/R/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 915/2017/R/com (di seguito: deliberazione 915/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 71/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2018, 515/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 515/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2019, 173/2019/A;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019 270/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2019, 526/2019/A (di seguito: deliberazione 526/2019/A);
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2020 455/2020/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2020, 472/2020/A (di seguito: deliberazione 472/2020/A);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020 585/2020/R/com (di seguito: deliberazione 585/2020/com);
- la deliberazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 192/2021/A (di seguito: deliberazione 192/2021/A);
- la deliberazione dell’Autorità 25 maggio 2021, 219/2021/A;
- le note dell’Acquirente Unico del 31 dicembre 2020 (Prot. Arera 82 del 04/01/21), del 2 febbraio 2021 (Prot. Arera 4598 del 02/02/21), del 4 marzo 2021 (Prot. Arera. 10363 del 4/03/21) e del 23 aprile 2021 (Prot. Arera 18590 del 23/04/21) (di seguito: note BgT AU 2021).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 ha assegnato all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico;
- la legge 99/09 ha stabilito che l’Autorità si avvalga del Gestore dei Servizi Energetici e dell’Acquirente Unico (di seguito: AU) per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;
- il decreto-legge 105/10 ha previsto l’istituzione del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), presso AU, attribuendo a quest’ultimo la responsabilità della relativa gestione; il SII è finalizzato alla gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale e basato su una banca dati, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU), dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali; il RCU è stato successivamente integrato, ai sensi della legge 27/12, con le informazioni relative ai consumi (dati di misura);
- il medesimo decreto-legge 105/10 ha altresì attribuito all’Autorità il compito di definire e regolare i servizi che AU può erogare mediante il SII, determinandone anche il corrispettivo a remunerazione dell’attività svolta posto a carico degli operatori dei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori; nell’esercizio dei suoi poteri di regolazione; pertanto, per quel che qui rileva, l’Autorità ha il potere di definire:
  - a) in primo luogo, le singole prestazioni che l’Acquirente Unico eroga per l’efficiente svolgimento dei mercati dell’energia (i c.d. Processi), consistenti in flussi informativi in cui si realizzano le interazioni tra gli operatori dei settori, funzionali all’esecuzione dei diversi rapporti contrattuali in cui si articolano i relativi servizi (di rete e di vendita tali flussi, che in precedenza avvenivano tra le controparti del singolo rapporto secondo modalità concordate o stabilite dall’ercente, ora devono avvenire unicamente attraverso l’infrastruttura del SII di proprietà di Acquirente Unico);
  - b) in secondo luogo, stabilendo i criteri generali di funzionamento del SII, delinea i diversi ruoli dei soggetti coinvolti, nonché le attività necessarie allo sviluppo, manutenzione, aggiornamento, utilizzo e accesso del SII, relative quindi al singolo rapporto che il gestore di quest’ultimo intrattiene con i relativi utenti (ossia i soggetti che, a vario titolo, necessitano di utilizzare il SII per le interazioni di mercato definite dalla regolazione dell’Autorità);
- la legge Concorrenza 2017 ha previsto, tra l’altro:
  - a) l’istituzione, da parte del gestore del SII, nel rispetto della disciplina definita dall’Autorità, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale rivolte alle utenze domestiche e alle imprese di piccola dimensione (di seguito: Portale Offerte);
  - b) che la medesima Autorità stabilisca le modalità di copertura dei relativi costi, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate;

- la legge di bilancio 2018 ha disposto che entro il 1 luglio 2019, il Gestore del SII provvedesse agli adeguamenti necessari per permettere ai clienti finali di accedere attraverso il Sistema medesimo ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico (di seguito: Portale Consumi);
- il decreto-legge 124/19 ha previsto un sistema di riconoscimento automatico del bonus elettrico, gas e idrico –a partire dal 1 gennaio 2021 – con l'obiettivo di garantirne l'erogazione a tutti gli aventi diritto senza la necessità, per questi ultimi, di presentare apposita istanza di ammissione;
- l'Autorità ha adottato varie direttive volte allo sviluppo del SII e dei servizi erogabili mediante detta infrastruttura informativa, prevedendo, tra l'altro, per quel che qui rileva:
  - a) che AU adotti sistemi di tenuta di contabilità basata su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali afferenti alle attività svolte in qualità di Gestore del SII in maniera distinta, come se questa fosse svolta da un'impresa separata;
  - b) l'approvazione del Regolamento di funzionamento del SII, definendo l'elenco degli utenti obbligati all'accreditamento;
  - c) l'individuazione dei dati rilevanti per la costituzione del Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU), associati a ciascun punto di prelievo e riconsegna;
  - d) la gestione centralizzata, da parte del SII, della messa a disposizione dei dati rilevanti ai fini del *settlement* e dei principali processi commerciali caratterizzanti i mercati retail dell'energia elettrica e gasa naturale.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in merito alle modalità di copertura dei costi nell'ambito delle attività in capo al SII:
  - a) i costi di Gestione del SII sono coperti, ai sensi della deliberazione ARG/com 201/2010, mediante il corrispettivo unitario definito dall'Autorità che ciascun utente del dispacciamento, esercente la maggior tutela e utente della distribuzione gas è tenuto a versare ad AU;
  - b) la legge 124/17 prevede modalità di copertura dei costi sostenuti per la realizzazione e gestione del Portale Offerte, sviluppato nell'ambito del SII, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni erogate dall'Autorità, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
  - c) con riferimento al Portale Consumi, la copertura dei relativi costi avviene nell'ambito della definizione del corrispettivo unitario di cui alla precedente lettera a);
- a seguito della deliberazione 296/2014/R/gas, con cui l'Autorità ha avviato l'estensione del SII al settore del gas naturale, definendo modalità e tempistiche di implementazione della fase di accreditamento, di primo popolamento e successivo aggiornamento del RCU, con la deliberazione 486/2014/R/com è stata estesa l'applicazione del corrispettivo unitario a copertura dei costi per il SII al settore del gas naturale e, in particolare, è stato previsto che il corrispettivo trovi applicazione nei confronti di ciascun Utente della distribuzione in ragione del numero dei punti di

riconsegna nella propria titolarità, coerentemente con la logica implementata per il settore elettrico;

- con la medesima deliberazione 486/2014/R/com, al fine di garantire una razionalizzazione del processo, grazie anche alla riduzione dei passaggi e delle relative comunicazioni, è stato previsto che sia il Gestore del SII a calcolare e fatturare gli importi relativi all'applicazione del corrispettivo unitario a copertura dei costi per il SII, secondo modalità operative dallo stesso definite ed opportunamente pubblicizzate.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con deliberazione 526/2019/A l'Autorità ha avviato un procedimento per la revisione complessiva delle previsioni regolatorie in materia di modalità di rendicontazione e approvazione dei costi sostenuti da AU per le attività sottoposte alla regolazione dell'Autorità; tale procedimento si è concluso con deliberazione 472/2020/A ed è stato applicato per la prima volta con riferimento ai costi per l'anno 2021:
  - a) approvando il modello di rendicontazione a regime dei costi sostenuti da AU per le attività sottoposte alla regolazione dell'Autorità nonché per le attività svolte in avvalimento;
  - b) definendo il "Regolamento disciplinante le attività di natura amministrativo-contabile per la rendicontazione e la copertura degli oneri sostenuti da Acquirente Unico S.p.A., in relazione allo svolgimento delle attività sottoposte a Regolazione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente nonché le attività svolte in avvalimento" (Allegato A);
  - c) abrogando, con riferimento ai tempi e alle modalità di rendicontazione dei costi sostenuti per le varie attività, le precedenti disposizioni regolatorie.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con deliberazione 192/2021/A l'Autorità ha approvato il budget unico per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 relativo ai costi di funzionamento delle attività svolte da AU, al netto dei costi diretti relativi alle attività non sottoposte a regolazione da parte dell'Autorità e della relativa quota parte dei costi comuni, per un ammontare complessivo pari a 43.688.000,00 €; con riferimento al SII, l'ammontare approvato è pari a 25.437.000,00 €, di cui 1.213.000,00 € per la gestione del Portale offerte;
- il valore del corrispettivo unitario a copertura dei costi per il SII attualmente previsto non è sufficiente a coprire i costi sostenuti e derivanti dalle nuove attività oggetto di implementazione.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- rivedere, a partire dall'1 agosto 2021, il corrispettivo unitario a copertura dei costi per il SII alla luce del preventivo di spesa per l'anno 2021 approvato con deliberazione 192/2021/A in relazione al SII;

- prevedere che, al fine della determinazione del corrispettivo di cui al precedente punto, non siano considerati i valori afferenti alla gestione del Portale Offerte, in ragione della specifica modalità di copertura già prevista, e i valori afferenti alle attività inerenti al sistema di riconoscimento automatico del bonus elettrico, gas e idrico gestite nell'ambito del SII, le cui modalità di copertura dovranno essere definite successivamente

### **DELIBERA**

1. di modificare la Tabella 1, di cui alla deliberazione 486/2014/R/eel, nei termini di seguito indicati:

#### **Tabella 1**

#### **Corrispettivo unitario a copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato**

	<b>€/Punto di prelievo/mese</b>
Dal 1 aprile al 31 luglio 2011	0,0137
Dal 1 agosto 2011	0,0081
Dal 1 gennaio 2014	0,0100
Dal 1 gennaio 2018	0,0185
Dal 1 agosto 2021	0,0285

2. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore del SII;
3. di pubblicare il presente provvedimento, nonché la deliberazione 486/2014/R/com come modificata, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

27 luglio 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*